



Comune di Modena

Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive

DISCIPLINARE RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGIO (CQAP) 2020-2024

La Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio è disciplinata dall'Art. 30.2 e 30.3 del Testo Coordinato del PSC -.POC- RUE, qui sotto riportati.

ART. 30.2 - DEFINIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) (RUE)

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è disciplinata dall'art. 6 della LR15/2013 quale organo consultivo del Comune alla quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2. La Commissione si esprime:

- a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 6, del Dgls 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale 20 marzo 2000, n. 20 (riferimento artt. 13.24, 13.25, 13.26, 13.27 delle presenti norme), ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (beni culturali);
- c) sull'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC, POC, RUE, PUA e PDC convenzionati art. 28bis DPR 380/2011) e relative varianti qualora contengano 243 elementi particolarmente significativi in relazione all'inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale degli interventi previsti.

3. La CQAP all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri; al termine del proprio mandato, la CQAP redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta ed al Consiglio Comunale, nonché alla nuova CQAP.

ART. 30.3 - COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) (RUE)

1. La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale, preferibilmente all'inizio del mandato amministrativo, ed è composta da cinque Componenti, scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, storia dell'architettura e restauro.

2. Dei componenti la Commissione la rappresentanza di genere, sia maschile che femminile, non può essere inferiore a 2/5.

3. La selezione dei componenti della Commissione viene effettuata tramite acquisizione di curricula, mediante avviso pubblico, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza.

4. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'opera da esaminare. Non possono fare parte della commissione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 comma 46 della L. 190/2012 cd "anticorruzione".

5. La CQAP dura in carica cinque anni. I suoi Componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 15 luglio 1994, n. 444 e s.m., in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

6. I Componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
7. In caso di cessazione o decadenza di Componenti della CQAP, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo di durata in carica della CQAP stessa.
8. Soppresso.
9. L'indennità spettante ai Componenti della CQAP, in misura corrispondente all'attività di consulenza loro richiesta, è stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 342 del 1986 e successive modificazioni.
10. La CQAP all'atto del suo insediamento nomina tra i componenti di essa il Presidente ed il Vice-Presidente. La CQAP si riunisce nella Sede Comunale, almeno una volta al mese, su convocazione del Dirigente responsabile o suo delegato.
11. Alle sedute della CQAP partecipano, senza diritto di voto, il Dirigente responsabile ed il responsabile del procedimento, che possono farsi coadiuvare dai tecnici referenti dei progetti. Il Dirigente assicura altresì alla CQAP le funzioni di segreteria e verbalizzazione, tramite i tecnici referenti del proprio ufficio, appositamente nominati.
12. Le adunanze sono valide se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente o il vice-Presidente.
13. La CQAP esprime sui progetti, esaminati secondo l'ordine di ricevimento:
- a) parere favorevole, con eventuali motivazioni;
 - b) parere favorevole con prescrizioni architettoniche non sostanziali, motivato;
 - c) parere contrario, motivato;
 - d) rinvio parere o esame, motivato
14. È valido il parere approvato a maggioranza dei Componenti presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la valutazione.
15. La CQAP è chiamata a esprimersi, di norma, successivamente all'istruttoria formale svolta dagli Uffici comunali competenti, la quale abbia avuto esito positivo. Il Progettista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla CQAP il progetto prima della sua valutazione.
16. La CQAP si esprime entro il termine di conclusione dell'istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o della valutazione preventiva. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza. Nei casi di parere per interventi soggetti a CIL o SCIA, le richieste di parere presentate prima dell'inizio dell'attività edilizia, viene reso ai sensi degli artt. 7, comma 7 e 14, comma 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15.
17. I Componenti della CQAP non possono presenziare all'esame dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati.
18. Delle adunanze della CQAP viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Dell'esito dei pareri si dà atto nei titoli abilitativi edilizi.
19. I pareri della CQAP sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare per quindici giorni consecutivi, e, per esteso, in forma telematica, visibili sul sito istituzionale del Settore comunale competente; sono, altresì, comunicati su richiesta al Richiedente ed al Progettista.
Il Dirigente responsabile al rilascio del provvedimento, nei casi in cui intenda discostarsi (anche in parte) dal Parere reso dalla CQAP, provvede a darne immediata comunicazione al Sindaco per l'eventuale esercizio del potere di riesame previsto dall'art. 27 della LR 15/2013.

Oltre a quanto previsto dagli art. 30.2 e 30.3 del testo Coordinato del PSC-POC-RUE, si richiede al componente della

CQAP:

- disponibilità a presenziare alle riunioni della CQAP garantendo la massima collaborazione
- disponibilità almeno due volte al mese (compresi i sopralluoghi se necessari), per la verifica degli interventi alla presenza di almeno di un funzionario delle P.A., delegato a funzione di segretario verbalizzante negli orari più consoni agli uffici, ;

La durata della commissione è stabilita dall'ufficio, e i componenti non potranno sospendere la commissione prima di avere esaminato tutte le pratiche poste in esame.

Dopo il conferimento formale dell'incarico come sopra specificato, in caso sopravvengano cause improvvise ed impreviste, l'incaricato/a è tenuto a comunicare tempestivamente e formalmente all'Amministrazione Comunale la propria rinuncia all'incarico quale membro della CQAP.

Nel caso di rinuncia allo svolgimento dell'incarico, sono riconosciute al componente le indennità di presenza maturate per la partecipazione alle sedute effettuate sino al momento del recesso.